



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell’Ordinamento Militare*”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*”;
- Visto** la legge 8 agosto 2019, n. 86, concernente “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”;
- Visto** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare, l’articolo 47:
- comma 2, a mente del quale il Gruppo sportivo paralimpico della difesa (GSPD), nel limite del 5 per cento dell’organico globalmente esistente nei Gruppi sportivi militari, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali contratti di lavoro sportivo mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, mentre, per l’Arma dei carabinieri, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;
 - comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti:
 - a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
 - b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
 - c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa;
 - comma 4, il quale prevede che il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo sportivo paralimpico difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
 - a) tesserati con il Comitato italiano paralimpico (CIP) e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
 - b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
 - c) in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “*norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modifiche;
- Vista** la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’articolo 28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l’articolo 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “*misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice per le pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il Regolamento attuativo del Club paralimpico del Comitato italiano paralimpico, (CIP) approvato dalla Giunta nazionale nella riunione del 16 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
- Ravvisata** la necessità di dare attuazione alle disposizioni recate dal menzionato articolo 47, stabilendo le discipline paralimpiche di interesse istituzionale della Difesa, il numero massimo di atleti paralimpici che collaborano con il GSPD, i requisiti e le procedure di selezione, nonché le modalità organizzative per la stipula del contratto di lavoro sportivo;

DECRETA

Articolo 1

(*Discipline Paralimpiche di interesse istituzionale*)

1. Le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale della Difesa, fra quelle inserite nel programma ufficiale dei Giochi paralimpici, sono definite nella **Tabella A** che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
(Numero di atleti)

1. Nel rispetto dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, citato in premessa, nella **Tabella B**, allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono fissati i numeri massimi di atleti con disabilità fisiche e sensoriali, suddivisi per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, che collaborano con il GSPD.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa, nel rispetto del numero massimo complessivo di cui alla **Tabella B**, definisce:
 - a) il numero massimo di atleti che collaborano con il GSPD per ciascuna disciplina sportiva paralimpica d'interesse istituzionale della Difesa fra quelle indicate nella **Tabella A**;
 - b) per ciascun anno, il numero di atleti da selezionare ai fini della stipula del relativo contratto di lavoro sportivo suddivisi per disciplina sportiva.

Articolo 3
(Modalità organizzative per la stipula del contratto di lavoro sportivo)

1. Il GSPD, nei limiti di cui all'articolo 2, per il tramite della Direzione generale per il personale civile, previa selezione pubblica per soli titoli, instaura con i propri atleti rapporti di lavoro sportivo individuale della durata massima di 36 mesi.
2. Agli atleti paralimpici del GSPD, ai sensi del citato articolo 47, comma 5 del decreto legislativo n. 36 del 2021, sono corrisposti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati dei Gruppi sportivi militari, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

Articolo 4
(Requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione)

1. Possono partecipare alle procedure di selezione volte all'instaurazione di rapporti di lavoro sportivo di cui all'articolo 3, comma 1, con il GSPD, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che:
 - a) abbiano la cittadinanza italiana;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei cessati dal servizio permanente per infermità ovvero prosciolti per infermità e per inidoneità al servizio per cause psico-fisiche;
 - g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

- l) siano in possesso di una classificazione funzionale in una disciplina paralimpica di interesse istituzionale recata dalla **Tabella A** allegata al presente decreto, fra quelle inserite nel programma ufficiale dei Giochi paralimpici;
 - m) abbiano conseguito esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - n) siano in possesso di un valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - o) abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal CIP.
2. I candidati, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono essere tesserati con società o associazioni affiliate a organismi sportivi riconosciuti dal Comitato italiano paralimpico (CIP), con il più alto livello tecnico-agonistico riconosciuto dallo stesso.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai commi 1 e 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti fino alla data di inizio del rapporto di lavoro sportivo.

Articolo 5

(Procedure di selezione)

1. Le selezioni pubbliche finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro sportivo con il GSPD sono indette con provvedimento del Direttore generale per il personale civile, nel quale sono indicati:
- a) i requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni;
 - b) il numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva paralimpica e la relativa specialità;
 - c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - d) i titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi a essi attribuibili;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia utile.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione sono compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi paralimpici, campionati mondiali, europei e italiani, certificati dal CIP o dalle federazioni sportive nazionali.
3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2, e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive, corrisponde un punteggio massimo che tiene conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.
4. Nella **Tabella C** allegata al presente decreto e di esso facente parte integrante sono stabiliti i titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi.

Articolo 6

(Commissione esaminatrice)

1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata dalla Direzione generale per il personale civile su proposta dello Stato maggiore della difesa, composta da:
- un ufficiale generale o colonnello, o gradi corrispondenti con funzione di presidente;
 - due ufficiali superiori, di cui almeno uno in servizio presso i Gruppi sportivi militari o presso le Unità organizzative competenti in materia di sport militare dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quali membri.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli delle Forze armate o da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori, per l'Arma dei carabinieri.
3. La commissione di cui al comma 1, stabilisce criteri e modalità di valutazione in attuazione di quanto previsto a legislazione vigente e dal presente decreto e può avvalersi, durante lo svolgimento dei lavori, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

Articolo 7

(Graduatorie di merito)

1. Al termine dei lavori la Commissione di cui all'articolo 6, redige le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive.
2. Con determinazione del Direttore generale del personale civile sono approvate le graduatorie di cui al comma 1 e sono dichiarati vincitori delle selezioni i partecipanti che risultano compresi nel numero dei posti stabiliti dal bando.

Articolo 8

(Disposizioni a carattere finanziario)

1. In applicazione dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, citato in premessa, in funzione dei limiti massimi di cui all'articolo 2 e del numero effettivo di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che instaurano rapporti di lavoro sportivo con il GSPD, si provvede, con variazioni compensative di bilancio, alla riduzione degli stanziamenti dei capitoli di cedolino unico del personale militare e al contestuale corrispondente pari incremento dei medesimi capitoli relativi al personale civile.

Roma, 28 FEB. 2022

Il Ministro della Difesa

IL MINISTRO


TABELLA A

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE DELLA DIFESA

1. Atletica;
2. *Badminton*;
3. *Basket* in carrozzina;
4. Boccia;
5. Canoa;
6. Canottaggio;
7. Calcio a 5 un lato;
8. Ciclismo;
9. Equitazione;
10. *Goalball*;
11. *Judo*;
12. Nuoto;
13. Pesistica;
14. *Rugby* in carrozzina;
15. Scherma in carrozzina;
16. *Sitting volley*;
17. *Taekwondo*;
18. Tennis in carrozzina;
19. Tennis tavolo;
20. Tiro paralimpico;
21. Tiro con l'arco;
22. *Triathlon*;
23. *Biathlon*;
24. *Curling* in carrozzina;
25. *Hockey* su slittino;
26. *Snowboard*;
27. Sci alpino;
28. Sci di fondo.

TABELLA B

GRUPPO SPORTIVO	ORGANICO GSM	RIDUZIONE PERCENTUALE PREVISTA DALL'ART. 47, COMMA 2	NUMERO MASSIMO DI ATLETI PARALIMPICI DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO
ESERCITO ITALIANO	348	5%	17
MARINA MILITARE	73	5%	4
AERONAUTICA MILITARE	146	5%	7
ARMA DEI CARABINIERI	256	5%	13
TOTALE COMPLESSIVO	823	5%	41

TABELLA C

TITOLI DI MERITO		PUNTI
1	Medaglia ai giochi paralimpici	fino a 30
2	Record paralimpico	30
3	Medaglia ai campionati mondiali	fino a 25
4	Record mondiale	25
5	Vincitore coppa del mondo	20
6	Medaglia ai campionati europei	fino a 15
7	Record europeo	15
8	Vincitore coppa europea	12
9	Medaglia ai campionati italiani	fino a 12
10	Record italiano	12
11	Vincitore coppa italiana assoluto	10
12	Medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe	fino a 10
13	Vincitore di campionato di categoria	fino a 7
14	Campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale	fino a 3
15	Vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare)	fino a 3
16	Vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare)	fino a 1,5
17	Campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale	fino a 1,5
18	Aver partecipato ai giochi paralimpici, mondiali ed europei a livello assoluto – attribuiti sulla base dei risultati conseguiti (non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie vinte)	fino a 15
19	Essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale	15
20	Laurea con corso di studi di 3 anni (non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado)	3
21	Laurea magistrale con corso di studi di 5 anni (non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado)	5
22	Master universitario o parificato riconosciuto di II livello	4
23	Master universitario o parificato riconosciuto di I livello	3
24	Abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista	2
25	Corso di specializzazione post laurea	2
26	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale)	2
27	Attestato di tecnico specialista sportivo	1